



## Protezione della maternità e misure di protezione (tabella sinottica)

Articoli di legge	Mesi di gravidanza								Nascita	Settimane dopo la nascita (& allattamento)			
	0/1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	16	52	Fino alla fine dell'allattamento.
LL art. 35a	Occupazione solo con il consenso delle donne incinte Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.								Puerpere: occupazione solo con il loro consenso.				
LL art. 35a													
LL art. 35a									<b>Divieto di lavoro</b>	Madri che allattano: cfr. testo sopra.			
LL art. 35a	8 settimane prima del parto: divieto di occupazione dalle 20:00 alle 06:00.									Madri che allattano: diritto al tempo necessario per allattare (con preavviso al superiore).			
OLL 1 art. 60 cpv. 1	Nessun lavoro straordinario e al massimo 9 ore al giorno fino alla fine del periodo di allattamento.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 60 cpv. 2										Allattamento: tempo di lavoro retribuito entro i seguenti limiti: per una durata del lavoro giornaliero: ≤ 4 ore = 30 min. > 4 ore = 60 min. > 7 ore = 90 min.			
OLL 1 art. 61	Attività esercitate in piedi: riposo giornaliero di 12 ore; pause supplementari di 10 minuti ogni 2 ore.												
OLL 1 art. 62	Attività esercitate in piedi: al massimo 4 ore al giorno.												
OLL 1 art. 62, 63 gravosi è richiesta, valutazione dei rischi	In linea di principio, secondo l'OLL 1 per lavori pericolosi o gravosi è richiesta una valutazione dei rischi (rinvio a M).									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 62 / M art. 13	Donne incinte in zone per fumatori: la normativa sulla protezione contro il fumo passivo rinvia alla LL → M art. 13 (p.es. monossido di carbonio) → è necessaria l'analisi dei rischi → in generale divieto d'occupazione.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 64 cpv. 1	Esenzione da lavori ritenuti soggettivamente gravosi.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.			
OLL 1 art. 64 cpv. 2										In caso di capacità lavorativa ridotta, adeguare il lavoro → certificato medico (primi mesi dopo il parto).			
OLL 3 art. 34 (Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano)	Alle donne incinte e alle madri che allattano dev'essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate.								Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.				



## Protezione della maternità e misure di protezione (tabella sinottica)

Articoli di legge		Mesi di gravidanza								Nascita	Settimane dopo la nascita (& allattamento)				
		0/1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	16	52	Fino alla fine dell'allattamento.	
M = Ordinanza sulla protezione della maternità															
M art. 7	Spostamento di carichi pesanti	Sono vietati carichi superiori ai 5kg (regolarmente); carichi superiore ai 10kg (occasionalmente).				Non sollevare/ spostare oltre 5 kg.				<b>Divieto di lavoro</b>					
M art. 8	Lavori: freddo, caldo, umidità	Non sono ammessi lavori a temperature < -5°C o > 28°C o in condizioni di umidità; lavori a < 10°C fino a > -5°C → abbigliamento adeguato; lavori a < 15°C → bevande calde.													
M art. 9	Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce	Non sono ammessi movimenti e posizioni del corpo che provocano fatica precoce, come pure gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.									Cfr. testo a sinistra.				
M art. 10	Microrganismi	Occorre verificare se una tale esposizione comporta un pericolo per la salute della madre o del figlio. Eccezione: immunizzazione comprovata (p.es. vaccinazione).									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.				
M art. 11	Lavori sottoposti al rumore	Non è ammessa una pressione acustica superiore o uguale superiore o uguale a 85 dB(A) (LEX 8 h).													
M art. 12	Radiazioni ionizzanti	Per le donne incinte non devono essere superati gli equivalenti di dose ai sensi dell'ordinanza sulla radioprotezione.									Stillende: keine Arbeiten mit radioaktiven Stoffen.				
M art. 13	Sostanze chimiche pericolose	L'esposizione a sostanze chimiche pericolose non dev'essere pregiudizievole alla madre o al bambino. Badare alle particolarmente pericolose per le madre e il bambino → valutazione dei rischi!									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.				
M art. 14	Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso	Divieto di svolgere lavoro notturno o a squadre in presenza di attività pericolose ai sensi degli articoli 7 a 13.									Madri che allattano: cfr. testo a sinistra.				
M art. 15	Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato	Lavoro a cottimo o cadenzato non sono autorizzati se non può essere regolato dalla lavoratrice stessa.													
M art. 16	Occupazioni particolari vietate	Divieto di occupazione in presenza di sovrappressione o in un'atmosfera sotto-ossigenata.													